

# COPIA

## COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

**N. 19**

**Del 28/09/2020**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.**

---

L'anno **2020**, addì **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Sindaco	X	
GIACOLETTO Davide	Consigliere	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Vice Sindaco	X	
ABAGIAN Anahid	Consigliere	X	
CHIUMINATTO Daniele	Consigliere	X	
GIOVANDO Giacomo Antonio	Consigliere	X	
GIROTTI Paolo	Consigliere	X	
PETRACCHI Fabrizio	Consigliere	X	
ROVETTO Ilenia	Consigliere		X
SANTIN Sergio	Consigliere		X
SCIACERO Domenico	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**Deliberazione n. 19 del 28/09/2020**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in*

*conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- il decreto legge n. 34/2020 “decreto rilancio”, convertito con la Legge n. 77/2020, ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio al 30 settembre 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

Vista la delibera di C.C. approvata al punto precedente dell'ordine del giorno, in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Economico finanziario per l'anno 2020, disciplinato dalla deliberazione ARERA N. 443/2019, ART. 6;

Visto il “Regolamento per l'applicazione della TARI” approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 11 maggio 2020;

Vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 05.05.2020 ad oggetto “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19” che stabilisce le regole per le riduzioni tariffarie della TARI 2020;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento n. .501-13762 del 13/12/2019;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per*

*l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Evidenziato come, da ultimo, con la conversione in legge del D.L. 34/2020, sono state apportate le seguenti modifiche ai termini di approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti:

- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
- proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali;
- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 approvato, con deliberazione consiliare al secondo punto dell'ordine del giorno in data odierna;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con VOTI UNANIMI espressi dei termini di legge

### **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI come da prospetto che segue:

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
<b>Categoria</b>	<b>descrizione</b>	<b>nComponenti</b>	<b>QuotaFissa Euro al mq.</b>	<b>Quota Variabile Euro al mq</b>
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,3696	0,6871
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0,7739	1,4562
3	Stabilimenti Balneari	0	0,4389	0,8219
4	Esposizioni, autosaloni	0	0,3465	0,6607
5	Alberghi con ristoranti	0	1,2359	2,3230

6	Alberghi senza ristoranti	0	0,9240	1,7310
7	Case di cura e riposo	0	1,0973	2,0666
8	Uffici, agenzie e studi professionali	0	1,3052	2,4578
9	Banche ed Istituti di credito	0	0,6699	1,2632
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	1,0049	1,8790
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	1,2359	2,3256
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0	0,8316	1,5592
13	Carrozzeria, autofficina, meccanico	0	1,0626	1,9953
14	Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,4967	0,9250
15	Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	0,6353	1,1892
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	5,5903	10,4839
17	Bar, Caffè, Pasticceria	0	4,2043	7,8807
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	2,0328	3,8135
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,7787	3,3272
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	6,9994	13,1398
21	Discoteche, night club	0	1,8942	3,5545
22	Magazzini senza vendita diretta	0	0,5891	1,1100
23	Impianti sportivi	0	0,8778	1,6517
24	Banchi di mercato genere alimentari	0	2,0328	3,8135
25	Banchi di mercato beni durevoli	0	1,0049	1,8790
26	Cinematografi e teatri	0	0,3465	0,6607

UTENZE DOMESTICHE				
Categoria	descrizione	nComponenti	QuotaFissa euro Mq.	QuotaVariabile Unatantum
101	Utenza domestica Residenziale	1	0,2897	68,4501
101	Utenza domestica Residenziale	2	0,3380	109,5202
101	Utenza domestica Residenziale	3	0,3725	136,9002
101	Utenza domestica Residenziale	4	0,4001	150,5902
101	Utenza domestica Residenziale	5	0,4277	198,5053
102	Utenza domestica non Residenziale	2	0,3380	109,5202
110	Immobili a disposizione	1	0,2897	0,0000
201	Utenza domestica non Residenziale (1c)	1	0,2897	68,4501
206	Utenza domestica non Residenziale (6c)	6	0,4484	232,7303

- 2) di stabilire che il pagamento della tariffa per l'anno 2020 avvenga in due tranches:
- la rata di acconto con scadenza 15 novembre 2020;
  - la rata di saldo con scadenza 15 gennaio 2021;
- 3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 501-13762 del 13/12/2019;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, con VOTI UNANIMI espressi nei termini di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**N. 241** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/10/2020 al 31/10/2020 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano, li 16/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Cintano, 16/10/2020

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa MANCINO Antimina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.cintano.to.it](http://www.comune.cintano.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1<sup>a</sup> Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE CONTABILE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to: CONTINI Daniela

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to: CONTINI Daniela